

FRANCESCO PACILEO
PROFESSORE ASSOCIATO DI DIRITTO COMMERCIALE
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Sovraindebitamento irresponsabile e credito responsabile: un difficile rapporto



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

QUADRO NORMATIVO

- L. 27 gennaio 2012, n. 3 e ss.mm.: Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento
- D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14: Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155



FINALITA' DEL SOVRAINDEBITAMENTO

- Non è un istituto “punitivo” del debitore, come il fallimento,
- Finalità di «porre rimedio» alle situazioni di sovraindebitamento (art. 6, l. n. 3/2012)



- Favor debitoris → iniziativa del debitore
- Relazione illustrativa + iter normativo, durato 10 anni → **preservare l'inclusione finanziaria e sociale** e ancora la **dignità** di debitori che rischiano di scivolare nella soglia di povertà e che invece potrebbero pienamente reinserirsi nel tessuto sociale grazie ad una ristrutturazione dei debiti.

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

- SOVRAINDEBITAMENTO:
- DEFINIZIONE [art. 6 l. n. 3/2012]: «*la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*»
- DEFINIZIONE [art. 2, comma 1, lett c), c.c.i.]: «*lo stato di crisi o di insolvenza ...* » del debitore non fallibile

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

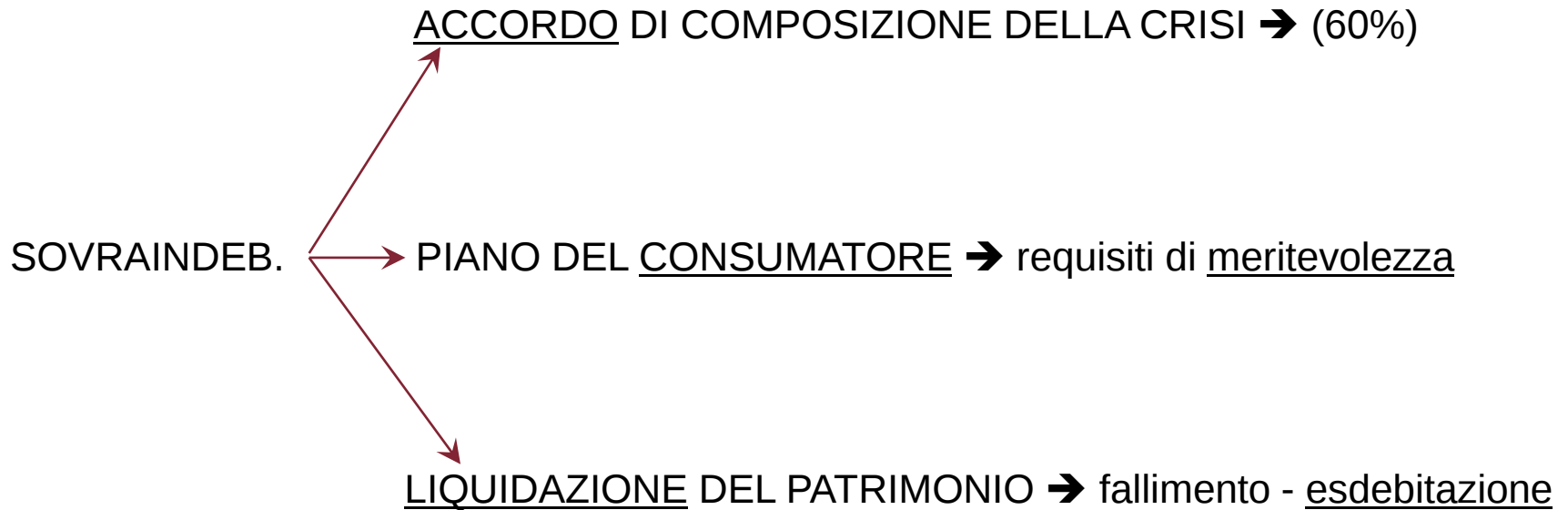
- **SOVRAINDEBITAMENTO:**

- Debitore non fallibile
- [art. 2, comma 1, lett c), c.c.i.]: (sovraindebitamento) «del **consumatore**, del **professionista**, dell'**imprenditore minore**, dell'**imprenditore agricolo**, delle **start-up innovative** di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza».

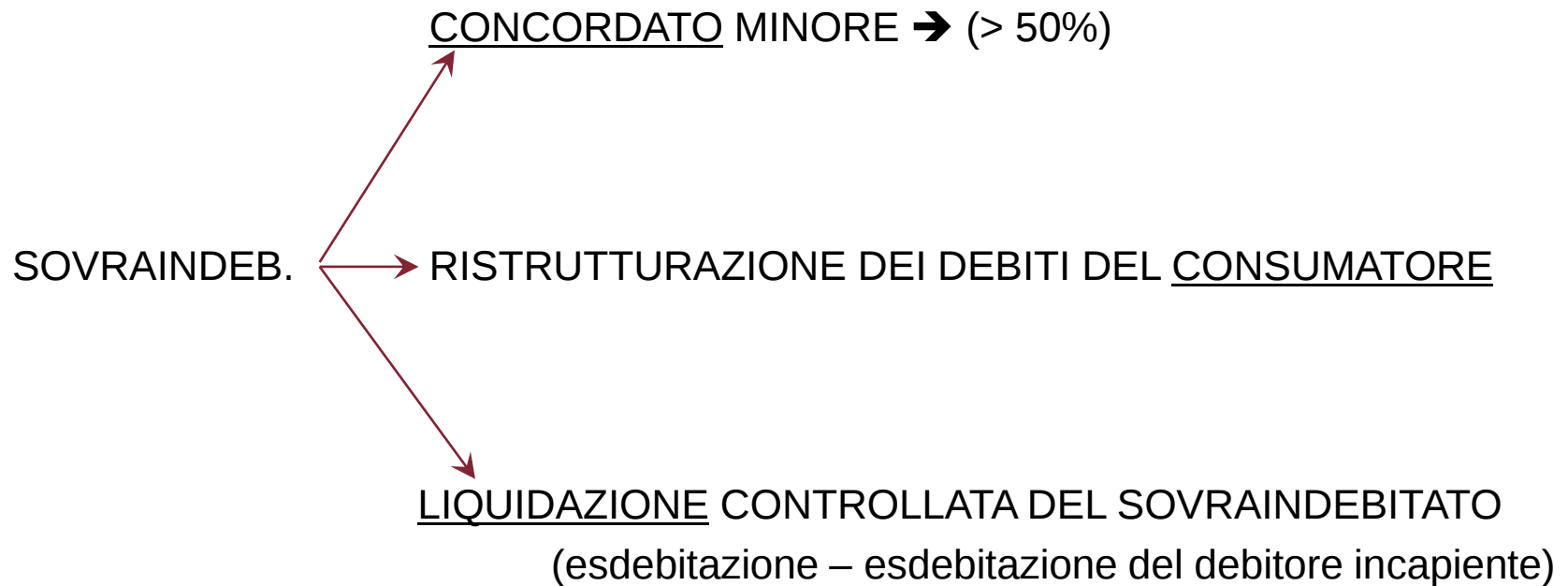


- **CONSUMATORE** [art. 6 l. n. 3/2012]: «il **debitore persona fisica** che ha assunto obbligazioni esclusivamente **per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale** eventualmente svolta».

PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO (L. N. 3/2012)



PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO (C.C.I.)



PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO (L. N. 3/2012 – C.C.I.)

Organismo di composizione della crisi (OCC):

organismo amministrativo che assiste il debitore, anche nella predisposizione del piano – attesta la fattibilità della proposta/piano – referente del giudice, anche con proprie relazioni – liquidatore.

Autorità giudiziaria:

valuta la sussistenza dei requisiti di legge (ammissibilità, fattibilità + convenienza) e omologa il piano/accordo/programma.

GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA

- Per piano del consumatore ed esdebitazione



- Art. 12-bis, co. 3, l. n. 3/2012 (piano del consumatore): il giudice «*esclude che il consumatore **ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere** ovvero che **ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali***».
- Art. 14-terdecies, co. 2 lett. a) (esdebitazione): è esclusa (tra l'altro) «*quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile **ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali***».

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO



CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO



CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO



GIURISPRUDENZA SUL GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA

- OSCILLANTE
- Sembrava ammettere solo il sovraindebitamento passivo;
- Particolarmente severa sull'utilizzo delle carte di credito revolving e sulle rinegoziazioni dei finanziamenti.
- Ambiguità sul tasso di indebitamento prudenziale del debitore → $[\text{indebitamento}/(\text{reddito disponibile} - \text{spese sostentamento famiglia})] > 1/3$ → **famiglia vulnerabile**



CASO GIUDIZIARIO VERO(SIMILE)

- Madre con figlio malato
- Indebitamento 'a catena', a causa dell'aggravamento della malattia
- La madre sovraindebitata ricorre al piano del consumatore
- L'ultimo finanziatore si oppone → non meritevolezza, per l'ultimo finanziamento
- Il giudice accoglie l'opposizione e rigetta la domanda della madre.



- Sovraindebitamento colpevole vs. prestito responsabile (?)



IL CCI E IL SOVRAINDEBITAMENTO RESPONSABILE

Art. 68

Presentazione della domanda e attività dell'OCC

2. Alla domanda, deve essere allegata una **relazione dell'OCC**, che deve contenere:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della **diligenza** impiegata dal **debitore** nell'assumere le obbligazioni;
...
3. L'OCC, nella sua **relazione**, deve indicare anche **se il soggetto finanziatore**, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del **merito creditizio del debitore**, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159](#).

IL CCI E IL CREDITO RESPONSABILE

Art. 69

Condizioni soggettive ostative

1. Il **consumatore non** può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

- ((2. Il **creditore** che ha **colpevolmente determinato** la situazione di indebitamento o il suo **aggravamento** o che **ha violato i principi di cui all'[articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#)**, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la **convenienza** della proposta.))

MERITO DI CREDITO

Art. 124-bis

((Verifica del merito creditizio))

1. Prima della conclusione del contratto di credito, **il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore** sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.
2. Se le parti convengono di **modificare** l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e **valuta il merito creditizio del medesimo prima** di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.

IL CCI E L'ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO

Art. 282

((Condizioni e procedimento di esdebitazione))

2. L'esdebitazione ((opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il **debitore** non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non)) ha determinato la situazione di sovraindebitamento **con colpa grave, malafede o frode.**



... E DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE

Art. 283

Esdebitazione del **sovraindebitato incapiente**

- ((1. Il **debitore persona fisica meritevole**, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori.
- ...
2. Ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore è in possesso di un **reddito** che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia **non superiore** all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159](#))).

(SEGUE)

Art. 283

Esdebitazione del **sovraindebitato incapiente**

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:
- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della **diligenza** impiegata dal **debitore** nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - ...
5. L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto **finanziatore**, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del **merito creditizio del debitore**, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.
- ...
7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la **meritevolezza** del **debitore** e verificata, a tal fine, **l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento**, concede con decreto l'esdebitazione ...

DEBITO (IR-)RESPONSABILE VS CREDITO IRRESPONSABILE

- Orientamento tradizionale:
 - Il sovraindebitamento colpevole **prescinde o può prescindere** dal credito irresponsabile (Cass. n. 21048/2025)
 - Diritto civile dei contratti (diligenza nell'adempimento e buona fede), tradizionalmente si incentra sulle trattative tra due soggetti di pari livello e razionali. *Idem* per pensiero economico (consumatore razionale, teoria delle aspettative razionali o teoria del ciclo vitale del reddito)
 - Non meritevolezza per finanziamenti finalizzati a rimborsare pregressi finanziamenti (ma v. Trib. TO e AV)
- Orientamento evolutivo (giurisprudenza di merito):
 - Il credito irresponsabile **impatta significativamente** sulla determinazione del consumatore a indebitarsi → affidamento verso un professionista → rilevano anche le ragioni in concreto
 - Maggiore coordinamento tra la disciplina del sovraindebitamento e quella del credito al consumo/retail → cfr. artt. 68, 69, e 282 c.c.i.
 - Tribunale UE su nozione di consumatore medio (economie comportamentali)
- **E l'educazione finanziaria?** (v. ora art. 34 dir. 2225/2023/UE)

Direttiva sul credito ai consumatori (dir. 2225/2023/UE)

Articolo 18

Obbligo di **valutazione del merito creditizio** del consumatore

1. Gli Stati membri dispongono che, prima della conclusione di un contratto di credito, il creditore debba effettuare una valutazione **approfondita** del merito creditizio del consumatore. Tale valutazione è effettuata **nell'interesse del consumatore**, per evitare pratiche **irresponsabili** in materia di concessioni di prestiti e **sovraindebitamento** ...
3. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base di informazioni pertinenti e accurate sul **reddito** e sulle **spese** del consumatore e su altre informazioni sulla **situazione economica e finanziaria**, che siano necessarie e proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito per il consumatore. Tali informazioni possono comprendere elementi probatori del reddito o di altre fonti di rimborso, informazioni sulle attività e passività finanziarie o informazioni su altri impegni finanziari.

FRANCESCO PACILEO

GRAZIE



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA